



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 866

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ALDENO - "Variante n. 1/2024", variante non sostanziale al PRG, conseguente all'adozione di varianti al Piano Attuativo ai fini generali P.A.G. 1, ai sensi dell'art. art 39, comma 2, lettera j bis), L.P. 04/08/2015 n. 15 - APPROVAZIONE

Il giorno **20 Giugno 2025** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 30/2024 di data 30 ottobre 2024, il Comune di Aldeno ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera j bis) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

La presente variante è conseguente all'adozione della variante cartografica e normativa del piano attuativo a fini generali denominato P.A.G. 1. L'Amministrazione del Comune di Aldeno ha avviato la Variante n. 1 / 2024 con lo scopo di adeguare il PRG a seguito della approvazione di due modifiche al Piano attuativo a fini generali PAG 1 (area ex S.O.A.), ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera jbis) della L.P. 15/2015.

Dunque la Variante n. 1/2024 cartografica e normativa al PRG è conseguente e contestuale all'adozione, da parte del Consiglio comunale di Aldeno, della Variante al P.A.G. 1 area ex S.O.A., a sua volta previsto dall'art.10 delle Norme di attuazione del piano regolatore generale.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), viene dato conto in delibera che la variante in argomento non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Aldeno perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 15 novembre 2024, protocollo provinciale n. 859766, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU con numero di domanda 69462281.

Dopo aver sospeso il procedimento di approvazione per aspetti amministrativi, in data 29 novembre 2024, protocollo provinciale n. 898018, e per esigenze istruttorie nei giorni 30 dicembre 2024, 14 gennaio 2025 e 26 febbraio 2025, prott. 979456, 22085 e 166928, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 23 gennaio 2025, registrata al protocollo provinciale n. 57001, ha convocato per il giorno 25 febbraio 2025 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, esprimendo il parere di competenza n. 6/25 del 25 febbraio 2025, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 5 marzo 2025, protocollo provinciale n. 184795. In detto parere, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), si evidenziano una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

L'Amministrazione comunale di Aldeno, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 14/25 di data 15 aprile 2025, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse nel suddetto parere. In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante e che durante tale periodo non è pervenuta nessuna osservazione nel pubblico interesse.

Gli elaborati, come adottati definitivamente, pervengono al Servizio competente in data 30 aprile 2025, protocollo provinciale n. 339679, mediante il sistema informatico GPU, e successivamente integrati in data 5 maggio 2025, protocollo provinciale n. 342151. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 5 maggio 2025, protocollo provinciale n. 345061, in attesa di chiarimenti riguardo alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Aldeno.

L'Amministrazione comunale ha trasmesso, in data 12 maggio 2025, protocollo provinciale n. 365043, i chiarimenti richiesti.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Aldeno, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 14/25 di data 15 aprile 2025, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale alla delibera che si propone di adottare.

Si evidenzia che il procedimento relativo all'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Aldeno in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 1 maggio 2025, è stato concluso nel rispetto del termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare la variante non sostanziale al PRG del Comune di Aldeno, di cui all' art. 39, comma 2, lettera j bis) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 14/25 di data 15 aprile 2025, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione.
2. di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n.6 /25 di data 25 febbraio 2025 corrispondente all'allegato A);
3. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
4. di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F +39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 25 febbraio 2025

Prat. 3143 – parere n. 6/25

OGGETTO: COMUNE di ALDENO – Variante 1/2024 al PRG conseguente all'adozione di variante al piano attuativo a fini generali PAG1 – adozione preliminare (pratica 3143) rif.to delib. Cons. n. 30 d.d. 30 ottobre 2024

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 30 d.d. 30 ottobre 2024, pervenuta in data 15 novembre 2024, il Comune di Aldeno ha adottato una variante non sostanziale al proprio PRG.

In data 29 novembre 2024 il procedimento è stato sospeso a seguito di una richiesta integrazioni, che sono pervenute in data 5 dicembre 2024.

In data 30 dicembre 2024 il procedimento è stato sospeso per 45 giorni, per esigenze istruttorie. In data 14 gennaio 2025 la sospensione dei termini del procedimento è stata reiterata per ulteriori 15 giorni.

In data 23 gennaio 2025, con nota prot. n. 22085, è stata convocata per il giorno 25 gennaio 2025 la Conferenza di servizi per l'esame della variante.

Obiettivi e contenuti della variante

La variante è conseguente all'adozione della variante cartografica e normativa del piano attuativo a fini generali denominato PAG1.

Elementi della variante

La presente variante è costituita dalla relazione illustrativa comprensiva di rendicontazione urbanistica, dalle norme di attuazione in versione di raffronto, dalla tavola del sistema insediativo con la relativa versione di raffronto.

Si segnala che il testo coordinato delle norme di attuazione è stato presentato per la consultazione, tuttavia non risulta nell'elenco degli elaborati adottati nella delibera di adozione del Consiglio comunale. Si ricorda al Comune la necessità di integrare tale documento in sede di adozione definitiva.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste nel presente parere. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare/nelle diverse fasi del procedimento.

Si richiama infine che ai fini dell'approvazione della variante è necessaria la corrispondenza della denominazione dei file contenenti gli elaborati di piano con la denominazione dei documenti elencati in delibera, in modo che siano univocamente individuati.

Autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015

La relazione illustrativa della variante ricomprende anche la documentazione relativa alla rendicontazione urbanistica. La rendicontazione verifica la coerenza interna ed esterna della variante ed esclude che possa causare effetti ambientali significativi.

Si rileva tuttavia che la delibera di adozione riporta che *la variante in parola presenta modifiche tali da non necessitare di rendicontazione urbanistica prevista dalla normativa provinciale.*

Si fa presente che, ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, art. 3bis c. 7 *le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.* Si segnala quindi la necessità di riportare gli esiti della rendicontazione urbanistica entro la deliberazione di adozione definitiva, oppure gli opportuni riferimenti normativi per l'eventuale esclusione.

Modifiche alle previsioni del PUP

Non vi sono modifiche ai contenuti del PUP.

Usi civici

Gli elaborati riportano che non sono modificate aree gravate da uso civico.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda gli aspetti cartografici, di seguito si riporta quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:

Si rileva che la cartografia non è stata adeguata allo stato dei luoghi per quanto riguarda il compendio in parte attuato (nuova viabilità). Il Comune, in relazione, ha chiarito che l'adeguamento cartografico non è al momento realizzabile a causa degli aggiornamenti catastali che nel frattempo si sono succeduti e che tale operazione richiederebbe una revisione generale della cartografia attraverso una variante sostanziale al PRG di Aldeno. Si prende atto di tale motivazione.

Tutela dell'aria, acqua, suolo

In tema di protezione dell'ambiente, l'Appa - Settore qualità ambientale ha espresso il parere di merito che di seguito si riporta:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si esprime il seguente parere.

TUTELA DELL'ARIA ED AGENTI FISICI

Matrice Rumore

La Variante proposta prevede la realizzazione di aree a servizio dell'agricoltura destinate all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli in un'area attualmente agricola. Tale area agricola a sud ovest vede, non molto distante, un'area residenziale ed a nord un'area produttiva. L'area interessata dalla modifica di destinazione d'uso viene di fatto a trovarsi tra due aree con classificazione acustica decisamente diversa e tale variazione non sarebbe consentita o, quantomeno, andrebbe opportunamente evitata. Nel caso si decidesse di procedere ugualmente in tal senso, preme ricordare che sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico, considerate le limitazioni espresse dall'art. 4, lettera a) della Legge 447/95 quadro sull'inquinamento acustico, vige l'obbligo di assecondare gli

indirizzi programmatici espressi dal governo locale delineati dalla classificazione acustica vigente, oltreché dai vincoli imposti alle attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali, le quali sono altresì tenute al rispetto dei valori limite differenziali di cui all'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 e quindi l'attività che andrà ad instaurarsi dovrà comunque assicurare il rispetto dei limiti stabiliti per attività adiacenti a zone abitate. Resta in ogni caso fatto salvo che, al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'Amministrazione comunale dovrà richiedere ai soggetti proponenti le opere la predisposizione di una valutazione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95), al fine di accertare presso i recettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore. La citata valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447/95".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come riportato nelle premesse, la variante al PRG di Aldeno in esame è conseguente all'approvazione di due modifiche cartografiche e normative al Piano attuativo a fini generali PAG 1 (cosiddetta area "ex SOA") riguardanti i comparti C1 e C2.

Per quanto riguarda il comparto C1, la modifica riguarda principalmente la distribuzione delle destinazioni d'uso previste per la volumetria di progetto.

I tre volumi già presenti nel piano vigente vengono leggermente spostati e viene meno il loro collegamento attraverso volumi più bassi. La finalità illustrata è di realizzare un rapporto tra volumi più aperto e meno rigido, pur conservando i parametri edificatori vigenti e mantenendo il disegno urbanistico d'insieme. La funzione commerciale, precedentemente estesa a tutto il comparto, viene limitata al solo edificio collocato più a sud, nonché nelle vicinanze del parcheggio più ampio. La superficie commerciale minima è quindi ridotta da 800 mq a 400 mq. Contestualmente si recepisce un'ulteriore variante al PAG1 (approvata nel 2014) che riduceva il "volume territoriale" da 56.500 mc a 54.164 mc. Si prende atto che, trattandosi di un piano attuativo approvato precedentemente all'entrata in vigore della l.p. 15/2015, sono mantenuti gli indici edificatori espressi in volume.

Per quanto riguarda il comparto C2, la variante introduce la modifica di un'area a destinazione residenziale in area per impianti agricoli, in ampliamento dell'area destinata alle funzioni della Cantina di Aldeno, per esigenze produttive. L'area modificata è disciplinata con specifico riferimento al nuovo comma 9 dell'art. 52 delle NdA, che oltre agli indici edificatori fissa alcuni vincoli per l'utilizzo dell'area. Sono infatti escluse le attività di lavorazione delle uve e l'immagazzinamento in silos fuori terra; è invece consentita la realizzazione di uffici e di depositi per i cassoni.

Conclusione

Ciò premesso, subordinatamente alle osservazioni sopra riportate, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Aldeno si formula parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle norme Agld (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).